



Deliberazione n. FVG/ 66 /2025/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Antonella Manca
REFERENDARIO: Marco Coiz (relatore)

Deliberazione del 30 luglio 2025

Richiesta di motivato avviso da parte del Comune di Cordenons in merito all'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona il cui Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune medesimo.

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975,

n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l'attività consultiva della Sezione;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Viste la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG 4/2025/INPR avente ad oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2025;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 4 del 2025 che dispone la composizione dei Collegi;

Dato atto che la Corte dei conti si è dotata di un servizio di invio e consultazione delle richieste di motivato avviso in materia di contabilità pubblica presentate ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 902 del 1975, novellato dal d.lgs. n. 125 del 2003 (denominato portale Centrale Pareri);

Vista la richiesta di motivato avviso pervenuta attraverso il portale Centrale Pareri, in data 3 luglio 2025, formulata dal Comune di Cordenons in merito all'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nata dalla trasformazione di una ex IPAB nei confronti della quale il Comune provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 48 del 4 luglio 2025 con la quale, ai sensi dell'art. 12

del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, l'istruttoria sulla richiesta di motivato avviso è stata affidata al Referendario Marco Coiz che ne riferirà in Collegio in qualità di relatore;

Preso atto degli esiti dell'incontro istruttorio svolto con modalità telematiche con l'Amministrazione comunale il 17 luglio 2025, di cui al verbale prot. n. 1794 del 2025;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 54 del 2025 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 30 luglio 2025;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Cordenons ha formulato un quesito in ordine all'interpretazione delle previsioni normative del D. Lgs. 118 del 2011 riguardanti il perimetro del Gruppo di Amministrazione Pubblica e il Bilancio consolidato dell'Ente. In particolare, la questione posta riguarda l'inclusione nel perimetro del consolidamento del Comune di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, derivante dalla trasformazione di una ex IPAB, nei confronti della quale, per previsione del relativo statuto, il Comune provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e risulta, inoltre, assegnatario anche del relativo potere di revoca.

Al fine di meglio inquadrare la tematica, nella richiesta di motivato avviso, il Comune provvede a descrivere la propria situazione evidenziando che lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cordenonese Virginia Fabbri Taliento all'art. 6 prevede che *"il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, compreso tra questi il Presidente. I Consiglieri vengono nominati dal Sindaco del Comune di Cordenons [...] Nel Consiglio di Amministrazione un componente deve essere espressione della minoranza del Consiglio Comunale di Cordenons."* A fronte di tale potere di nomina, pertanto, il Comune pone la questione della corretta interpretazione, specificamente dell'art. 11-ter e dell'Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118 del 2011, con riguardo alla necessità per l'Ente di ricomprendere all'interno del proprio Bilancio consolidato anche l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona potendo quest'ultima costituire un ente strumentale controllato in conformità con la previsione secondo la quale *"si definisce ente strumentale controllato [...] di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti [...] l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: [...] il*

potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda".

Considerato in diritto

Sull'ammissibilità:

Preliminarmente all'esame del merito, il Collegio deve verificare la sussistenza dei presupposti che, per legge, perimetrano l'ambito della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti.

In particolare, rispetto alla richiesta di motivato avviso vanno scrutinati i profili di ammissibilità soggettiva, inerente alla legittimità dell'organo richiedente, ed oggettiva, inerente all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, alla luce di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, che ha previsto la possibilità per le Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di formulare pareri in materia di contabilità pubblica e, in particolare, di quanto previsto per la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, dall'art. 33, comma 4, del d.p.r. n. 902 del 1975, così come novellato dal d. lgs. n. 125 del 2003, recante l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo cui, a richiesta dell'amministrazione controllata, la Sezione può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della proponibilità dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sotto un profilo interno, sempre nell'ambito della sussistenza della legittimazione soggettiva, il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente avente il relativo potere di rappresentanza e, pertanto, in grado di agire in nome e per conto dell'Ente nella richiesta di parere. Al

riguardo, la Sezione Autonomie ha evidenziato come tale legittimazione deriva dalla ratio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti onde è corretto *“limitare l’ammissibilità delle richieste agli organi rappresentativi degli Enti ... anche al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente”*. Ne consegue l’ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dal vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell’Ente (cfr. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Nel caso di specie, la richiesta di motivato avviso è da considerarsi ammissibile dal punto di vista soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Cordenons in qualità di legale rappresentante dell’Ente.

Quanto alla verifica dell’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, questa Sezione con deliberazione n. 27/Sez. Pl. del 05 ottobre 2007, intervenuta in materia, ha precisato che con riferimento ai requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso *“le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l’attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l’essenza del suo controllo.”* La medesima deliberazione ha individuato, quali ulteriori requisiti, l’inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Inoltre, sempre in tema di ammissibilità oggettiva, mediante univoco orientamento, la Corte dei conti ha precisato il perimetro della nozione di contabilità pubblica che rappresenta, contemporaneamente, oggetto e limite dell’attività consultiva (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, n. 14/SEZAUT/2022/QMIG, n. 2/SEZAUT/2023/QMIG e n.

54/CONTR/10). La funzione consultiva della Corte dei Conti, infatti, è circoscritta alla “materia contabilità pubblica” intesa come disciplina non limitata alla semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma che, comunque, non può estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa così da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell’amministrazione pubblica (cfr. deliberazione Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006). La nozione di contabilità pubblica, anche se da intendersi in un’ottica dinamica, con riferimento alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010).

La richiesta di parere deve, inoltre, connotarsi per il carattere della generalità ed astrattezza escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici tali da implicare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza dell’organo magistratuale. In tal senso, pertanto, l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte è funzionale a fornire l’indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine alla interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall’Ente: cfr. Sezione controllo Lombardia n. 56/2016/PAR) in materia di contabilità pubblica allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa. La Corte dei conti non può partecipare in alcun modo all’esercizio dell’amministrazione attiva assumendo un ruolo incidente nell’ambito della discrezionalità amministrativa, né assumendo un ruolo gestorio nella soluzione di conflitti interni o esterni all’Ente e, ciò, nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri. Ove la Corte dei conti non rispettasse tale fondamentale principio si inserirebbe *“nei processi decisionali dell’Ente, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale”* (Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006).

Alla luce dei criteri di ammissibilità oggettiva, anche in considerazione delle precisazioni rese in sede di incontro istruttorio dal Comune nel quale è stato evidenziato, in

particolare, come la specifica fattispecie descritta dall'Ente sia funzionale a solo meglio chiarire e circoscrivere il quesito relativo all'interpretazione di disposizioni di legge e che quest'ultimo involge le future scelte dell'Amministrazione nella predisposizione del Bilancio consolidato, la richiesta di motivato avviso può ritenersi ammissibile giacché, limitatamente alla sua trattazione da un punto di vista generale e astratto, inerisce all'interpretazione di una norma di contabilità pubblica.

Nella sostanza, infatti, il dubbio che pone il Comune istante riguarda l'inclusione di un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, originata dalla trasformazione di una ex IPAB, nel gruppo amministrazione pubblica e, quindi, nell'area di consolidamento, qualora e per il solo presupposto che l'Amministrazione comunale sia titolare del potere di nomina e revoca dei componenti del relativo Consiglio di Amministrazione.

Ciò posto, il riscontro alla richiesta di motivato avviso avrà ad oggetto esclusivamente i profili giuscontabili sottesi al quesito proposto, non potendosi estendere alla valutazione nel merito delle scelte gestorie in materia, che rientrano nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'Ente da valutarsi nel caso concreto.

Nel merito:

Il quesito proposto dal Comune di Cordenons si sostanzia nell'interpretazione delle regole relative all'inclusione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, originate dalla trasformazione delle ex IPAB, nell'elenco del gruppo amministrazione pubblica del Comune e in quello degli enti compresi nel relativo bilancio consolidato, previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e nell'allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4. In particolare, per meglio definire la portata ermeneutica, la problematica è costituita dalla sussistenza o meno del dovere di inclusione predetto da parte del Comune, per il solo fatto di detenere il potere di nomina o revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una Azienda di Servizi Pubblici alla Persona.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come definiti dagli articoli 11-bis e seguenti del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal relativo allegato. Tale perimetrazione è finalizzata ad avere una rappresentazione unitaria a fini informativi e valutativi, nonché funzionale alla redazione del bilancio consolidato dei conti tra gli enti e i loro organismi. L'art. 11-bis del d.lgs. 118 del 2011 dispone che "gli

enti di cui all'art. 1, comma 1" (regioni, enti locali e loro enti e organismi strumentali) "redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4". Il comma 3, dell'art. 11-bis, del d.lgs. 118 del 2011 precisa, inoltre, che "ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata".

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4, del d.lgs. n. 118 del 2011, stabilisce che gli enti sopra citati "redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta."

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato individua anche gli obiettivi del consolidamento, consistenti nel sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, nell'attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e, infine, nell'ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, "Il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati è in funzione della trasparenza e della responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, assicurando la salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale e la neutralità finanziaria del fenomeno esternalizzazioni" (cfr. deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG).

Al fine di soddisfare tali obiettivi, gli artt. 11-bis e seguenti, oltre all'allegato 4/4, del d.lgs.

n. 118 del 2011, disciplinano i presupposti di individuazione del gruppo amministrazione pubblica e quelli per l'inclusione dei rispettivi bilanci in quello consolidato (che non sono automaticamente coincidenti, come si desume dal paragrafo 3.1 del predetto allegato 4/4, in base al quale gli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel bilancio consolidato nei casi di "irrilevanza" ovvero "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento").

Ai fini dell'oggetto del presente motivato avviso, per delineare il perimetro del gruppo amministrazione pubblica, rileva la configurazione quale ente strumentale secondo le definizioni contenute nell'art. 11-ter, del d.lgs. n. 118 del 2011, di "enti strumentali controllati" (comma 1) e degli "enti strumentali partecipati" (comma 2). In particolare, il comma 1, dell'art. 11-ter, del d.lgs. 118/2011, definisce quale ente strumentale controllato l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale detiene una delle seguenti condizioni:

- "a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
- e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante."*

Il successivo comma 2 definisce, invece, ente strumentale partecipato l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

Tali definizioni vengono poi richiamate dal paragrafo 2 del Principio contabile concernente il bilancio consolidato, che, per definire l'estensione del Gruppo Amministrazione Pubblica, fa riferimento sia ad una nozione di "controllo" (di diritto, di

fatto e contrattuale) che ad una di “partecipazione” prevedendo anche che *“costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica [...] gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni”*.

In aderenza agli scopi e alle finalità del bilancio consolidato, il particolare potere statutariamente previsto in favore di un Comune di nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, originata dalla trasformazione di una ex IPAB, va adeguatamente inserito nel contesto normativo complessivo che regola tali Aziende in modo da accertare se questo, di per sé solo e singolarmente considerato, fonda un potere di controllo in capo all’Ente locale. Al riguardo, infatti, la previsione dell’art. 11-ter, comma 2, lett. b), che configura la sussistenza di una strumentalità sulla base, indifferentemente, del potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti degli organi decisionali, deve essere adeguatamente rapportato all’effettivo quadro normativo dei rapporti intercorrenti tra il Comune e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

L’articolo 11 sexies del d.l. n. 135/2018, convertito con la l. n. 12 del 2019, nel modificare la disciplina in materia di impresa sociale e integrando il Codice del Terzo settore, ha previsto che le fondazioni ex IPAB sono caratterizzate dal fatto che *“la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima”*. Nel richiamare tale previsione normativa, la Sezione di controllo della Lombardia, da cui non si ritiene di discostarsi, anche considerato il contesto normativo regionale che valorizza il ruolo di controllo e vigilanza della Regione, ha già più volte rilevato che *“con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore).”* (deliberazioni n. 22/2020/PAR, 35/2020/PAR, 86/2021/PAR).

Il quadro indicato, nel quale la nomina degli amministratori dell’Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona da parte del Comune si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e del territorio e non quale forma di controllo, risulta coerente, oltre che con le finalità sopra richiamate del bilancio consolidato, anche con le previsioni della L.R. n. 19 del 2003 recante *“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Friuli Venezia Giulia”*. Infatti, in tale sede è da evidenziarsi come sia riconosciuta un’ampia autonomia alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona prevedendo che le stesse *“non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali”* e siano soggette all’attività di vigilanza regionale, in quanto *“la Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione”*.

In conclusione, il solo potere di nomina o revoca da parte di un Comune dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, originata dalla trasformazione di una ex IPAB, previsto dal relativo Statuto, non costituisce elemento sufficiente, singolarmente considerato, a determinare una forma di controllo da parte dell’Ente locale nei confronti dell’Azienda. L’eventuale inclusione da parte del Comune nel proprio gruppo di amministrazione pubblica e, successivamente, nel bilancio consolidato di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona deve quindi essere valutata in relazione al singolo caso concreto, rimesso alla sfera di valutazioni dell’Amministrazione, in relazione agli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 11-bis e seguenti del d. lgs. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia rende il parere sulla richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Cordenons nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cordenons, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e

di curare gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2025.

il Relatore

F.to Marco Coiz

il Presidente

F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 31 luglio 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian